



2023

# afety Day

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA NELL'ERA DIGITALE

**La sospensione come strumento di tutela dei lavoratori:  
focus sull'applicazione in agricoltura  
sotto il duplice aspetto di sicurezza e legalità**

**arch. Amalia Verrengia (ITL VITERBO )**



# D.L.146/2021 - Modifiche al D.Lgs.81/08 «Legge di Conversione n.215/2021»

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha apportato **modifiche alla Vigilanza in materia di salute e sicurezza**

Non saranno più soltanto le ASL attraverso i servizi prevenzione ambienti di lavoro (SPISAL/SPRESAL/ ATS) ad occuparsi di vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi, **la competenza è ora estesa anche all'Ispettorato del Lavoro.**

In particolare all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 recita “La **vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta** dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco“

## DECRETO FISCALE

Le misure su  
**SICUREZZA**  
nei luoghi di lavoro



## Art.14 del D.Lgs. 81/2008 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

- **C.1 Ferme** restando le attribuzioni previste dagli articolo 20 e 21 del D.Lgs. 758/94, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare,

**L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** **adotta** provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale se riscontrano:



**personale irregolare IN MISURA = 0 > 10%**



**gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I**

**(Su quest'ultimo punto possono intervenire anche gli organi di vigilanza delle ASL).**

**Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.**

# Il provvedimento di sospensione

**PRIMA** nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (omissis) violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.

**OGGI** al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

# Sospensione attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza: nuovo Allegato I del D.Lgs.81/2008

**Allegato I  
come  
modificato  
dalla  
L 125/2021**

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	<u>Mancanza di protezione</u> contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
<b>12-bis</b>	<u>Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto</u>	<u>Euro 3.000</u>

# OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO (Violazione n.12.- ALLEGATO I del D.lgs. 81/2008)

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.



**Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.**

3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato

# REVOCA PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

**Comma 9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:**

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

BOLLO  
€ 16,00

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_

## ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....  
C.F. .... in qualità di ..... della impresa  
..... C.F. .... P.IVA ..... con  
sede legale a ..... e sede operativa a .....

### PREMESSO CHE

- con provvedimento notificato in data ..... è stata sospesa l'attività imprenditoriale esercitata dalla citata impresa con riferimento alla unità produttiva/ attività lavorativa sita/ svolta in ..... per la seguente motivazione:
  - impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  - gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146;
- si è provveduto a:
  - regolarizzare il personale privo della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  - ripristinare le regolari condizioni di lavoro;
  - rimuovere le conseguenze pericolose delle violazioni contestate nella Tab. 1 della Sezione B del provvedimento di sospensione;
- si è effettuato il pagamento:
  - della somma aggiuntiva unica pari ad € 2.500 ovvero ad € 5.000 ovvero ad € \_\_\_\_\_, di cui all'articolo 14, comma 9, lett. d) ed e) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  - della somma di € 500 ovvero di € 1.000 ovvero di € \_\_\_\_\_, pari al venti per cento della somma aggiuntiva dovuta, ai sensi all'articolo 14, comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

### CHIEDE

- la revoca del citato provvedimento di sospensione ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- la revoca del citato provvedimento di sospensione ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- copia del provvedimento di sospensione;
- ricevuta di versamento della somma aggiuntiva di € \_\_\_\_\_ Modello F23;
- documentazione relativa alla regolarizzazione del personale il cui rapporto di lavoro non è risultato preventivamente comunicato, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- documentazione relativa all'avvenuto ripristino delle regolari condizioni di lavoro e alla rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni riscontrate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- provvedimento di ottemperanza alla prescrizione impartita;
- n. 2 marche da bollo di € 16,00.

Luogo e data

Firma

## MANCATA ELABORAZIONE DVR

(art.29 c.1 D.Lgs.81/08)  
Violazione n. 1 Allegato I D.Lgs.  
81/08



In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.



# MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

(art.46 c.2 D.Lgs.81/08)

Violazione n.2 Allegato I D.Lgs. 81/2008



Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei solì casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione

# MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (Violazione n.3- Allegato I)

**Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento.**

Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

- Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).



# MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Violazione n.3 Allegato 1 D.Lgs.81/08


...attesa la regolarizzazione delle altre eventuali violazioni...

**Prenotazione  
formazione**



**Revoca  
sospensione**

**IL LAVORATORE NON POTRÀ  
ESSERE ADIBITO ALLA SPECIFICA  
ATTIVITÀ FINO A QUANDO NON  
SIA ATTESTATO IL  
COMPLETAMENTO DELLA  
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.**



# MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE

(art. 17, comma 1 lett. b, D.lgs. 81/2008)

Violazione n. 4 Allegato I D. lgs 81/2008




La mancata costituzione del SPP e nomina del relativo RSPP sarà oggetto di prescrizione.

Per la revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, inerente alla costituzione del servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al RLS circa l'assunzione diretta, da parte del DL, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

**ATTENZIONE: AGGIORNARE LA FORMAZIONE RSPP/ASPP ai  
sensi dell'ASR 07/07/2016 per esercitare la funzione**

**Mancanza Protezione Contro I Contatti Diretti Ed Indiretti (Impianto Di Terra, Interruttore Magnetotermico, Interruttore Differenziale)  
Violazione n.11- Allegato I del D.Lgs. 81/2008)**



**Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, si rileva l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.**